

COMUNE DI MATERA

*Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino
Servizio Anagrafe*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 19/05/2017

Articolo 1 *Finalità*

Articolo 2 *Istituzione del Registro per il diritto del minore alla Bigenitorialità.*

Articolo 3 *Criteri per l'iscrizione al Registro*

Articolo 4 *Attestazione di iscrizione al registro*

Articolo 5 *Cancellazione dal Registro*

Articolo 6 *Azioni di promozione*

Articolo 7 *Trattamento dei dati personali*

Articolo 8 *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro comunale per il diritto del minore alla Bigenitorialità è volto a tutelare i diritti del minore ed il suo superiore interesse, ad affermare il ruolo di entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio, ad aiutare le famiglie ad affrontare nel modo migliore il trauma della separazione affermando il diritto e il dovere di ciascun genitore ad esercitare il suo ruolo.

Articolo 2

Istituzione del Registro per il diritto del minore alla Bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Matera il Registro amministrativo per il diritto del minore alla Bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto del minore alla Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del Registro si inserisce nel quadro della vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, del diritto di famiglia e di ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato.

Articolo 3

Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Il minore, residente nel territorio italiano, può essere iscritto nel registro, a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei genitori, purché titolare della responsabilità genitoriale. Con l'iscrizione del minore nel registro, tutte le comunicazioni che dovessero essere destinate allo stesso per fini amministrativi o da parte di soggetti che interagiscono con lo stesso, saranno inviate presso la residenza di entrambi i genitori, come riportata nel registro.
2. La domanda di iscrizione nel registro (**come da modello di istanza allegato**) può essere presentata all'ufficio anagrafe dai genitori anche disgiuntamente; in tale ipotesi, all'atto dell'invio della domanda di uno dei genitori, l'ufficiale di anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Matera da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficiale d'anagrafe sottoporrà, insieme con la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, l'apposito modello per richiedere l'iscrizione nel registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Scuole Pubbliche e Private che interagiscano con la vita del minore, qualora ne facciano legittima e motivata richiesta.
5. L'effettiva iscrizione al Registro avviene dopo 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dell'informativa dell'Ufficio anagrafe da parte dell'altro genitore, in modo da consentire la presentazione di eventuali documenti attestanti l'impedimento alla registrazione.

Articolo 4

Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune di Matera apposita attestazione che potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni altro caso in cui sia opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori, nel rispetto dei diritti del minore.

Articolo 5
Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune di Matera verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione nel registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione.
2. E' compito di ciascuno dei titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, i provvedimenti giudiziari che comportino la restrizione e/o la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire su richiesta congiunta dei genitori ovvero su richiesta del genitore che ne ha fatto istanza esclusiva, dandone comunicazione all'altro genitore.

Articolo 6
Azioni di promozione

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sulla natura del Registro Comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare. A titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza del minore; spostamenti all'estero del minore (previo rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio); deposito di pubbliche informazioni di tipo medico e scolastico; deposito della lista di eventuali sostegni economici o voucher o dote o buoni o agevolazioni o inserimento in graduatorie per l'assegnazione di case popolari o altri provvedimenti di cui uno o entrambi i genitori siano beneficiari.

Articolo 7
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla Bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio, qualora ne facciano legittima e motivata richiesta.

Articolo 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in uno alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.